



COMUNE DI CICERALE

Provincia di Salerno

Via Roma ,100 - 84053 CICERALE (SA) ☎ 0974 834021 - Fax 834455

Comune del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano.

cod.fisc.:81000790659

Part.IVA: 00775970650

www.comune.cicerales.sa.it

Prot. n. 2745 del 09/10/2018

ORDINANZA N.33

Oggetto:- Norme per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo – re-immissione in libertà sul territorio comunale e/o adozione.

IL SINDACO

Premesso che:

- Il problema legato al randagismo, cioè alla presenza di animali d'affezione vaganti sul territorio, privi di un diretto referente umano coinvolge diversi aspetti particolarmente sentiti dalla popolazione, in primis quella della sicurezza e della crescente sensibilità sul tema della tutela degli animali e della tutela del loro benessere;
- La Polizia Locale è impegnata per fronteggiare la recente recrudescenza del fenomeno del randagismo canino;
- Sul territorio comunale si calcola la presenza di un sostenuto numero di cani randagi;
- Allo scopo di contrastare efficacemente e durevolmente tale fenomeno, L'Amministrazione comunale ha intenzione di predisporre un organico programma di interventi, il quale prevede tra l'altro:
 - . una urgente campagna di sterilizzazione dei cani randagi e padronale, preferibilmente con il Servizio veterinario dell'ASL di Agropoli, provvedendo al contempo, nel periodo di custodia dei cani non rivendicati da alcun proprietario, ai trattamenti terapeutici e antiparassitari, oltre che alle operazioni di anagrafe canina (con apposizione dei microchip);
 - . la reimmissione sul territorio dei cani sterilizzati non aggressivi,
 - . azioni di informazione e formazione particolarmente rivolte ai proprietari, per il miglioramento della cultura e della convivenza tra cittadini e cani;

. una capillare azione di controllo a campione applicando con rigore le sanzioni previste in caso di mancata iscrizione all'anagrafe canina e di scorretta gestione dei cani padronale (mancata pulizia delle deiezioni, conduzione senza museruola e guinzaglio,ecc.);

VISTO:

.La Legge Quadro n.281 del 14 Agosto 1991 in materia di **"Animali d'affezione e prevenzione del randagismo"**

. La Legge Regionale n. 16 del 24 Novembre 2001 recante " tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo", il cui art.5 comma 1.b recita "I servizi veterinari delle AA.SS.LL. promuovono ed attuano interventi mirati al controllo demografico dei cani con mezzi chirurgici o con altri mezzi idonei riconosciuti dal progresso scientifico";

.La D.G.R.C. n. 1214 del 23 settembre 2005 di modifica alle Linee guida interpretative della L.R. 16 del 24 Novembre 2001, concernente la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo, in base alla quale i comuni possono adottare , a mezzo di ordinanza sindacale, appositi provvedimenti straordinari nei quali sia previsto che i servizi veterinari, in stretta collaborazione con le Associazioni protezionistiche presenti sul territorio interessate ad offrire collaborazione gratuita per la cura dei cani reimmessi sul territorio ed il monitoraggio del loro stato di salute, e la segnalazione di ogni possibile difficoltà o disagio nel rapporto tra cittadini e cani e la promozione di eventuali adozioni, in continuità alla meritoria attività che già svolgono;

.Il testo Unico delle Leggi Sanitarie;

.Il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R.n° 320 del 14 febbraio 1954;

.La Legge 142/90 art.38;

.La normativa di cui al D.Lgs n° 267/2000;

.Gli artt.50, comma 5,e 54,commi 2 e 3 del D.Lgs.18 agosto 2000,n°267;

DATTO ATTO CHE:

Il presente provvedimento viene adottato quale ricorso temporaneo a speciali forme di gestione del patrimonio comunale in deroga alle vigenti normative, al solo fine di garantire il massimo livello di tutela della salute pubblica e di sicurezza della pubblica e privata incolumità, in attesa dell'adozione del regolamento che disciplini le fattispecie de quo;

ORDINA

Ai cittadini residenti in questo comune l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

Art.1

Obbligo di registrazione nuovi nati

I cittadini , residenti a Cicerale, sono obbligati a registrare all'anagrafe canina i cani di cui sono i proprietari o detentori, a qualsiasi titolo, entro sessanta giorni dalla nascita.

Art.2

Cessione o cambio di residenza

I proprietari o detentori di animali, già registrati all'anagrafe, hanno l'obbligo della segnalazione della cessione a qualsiasi titolo dell'animale ed il cambio della propria residenza entro 30 giorni.

Art.3

Morte dell'animale

Permane l'obbligo per i proprietari/detentori di segnalare al Dipartimento Veterinario di Agropoli la morte dell'animale, con allegato certificato rilasciato da un Veterinario, o la scomparsa dell'animale entro 10 giorni dal loro verificarsi, con la presentazione della denuncia o ad una forza di Polizia.

Art.4

Iscrizione all'anagrafe canina

I proprietari/detentori di cani potranno regolarizzare la posizione dei loro animali presso il Dipartimento Veterinario dell'Asl di Agropoli.

Art.5

Per chi conduce senza guinzagli, per chi utilizza il guinzaglio maggiore di ml.1,50, per chi durante la conduzione del cane non porta con sé la prevista museruola e per chi introduce cani in luoghi interdetti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00 ai sensi e per gli effetti dell'art.7 bis del D.lgs, 18 agosto 2000, nr.267.

Art.6

Sanzioni

Chiunque violi le norme di cui sopra o quelle richiamate in premessa e previsti nella predetta L.R. nr.15/2000, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento delle seguenti somme in denaro con le modalità previste dalla legge nr. 68 del 24.11.1981:

- a. Inosservanza dell'obbligo dell'iscrizione in anagrafe : sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 86,00 ad un massimo di euro 520,00, ai sensi e per gli effetti dell'art.3, comma 1 e 7, L.R. nr. 15/2000;
- b. Mancata segnalazione della cessione dell'animale, del cambio di residenza o della morte dell'animale : sanzione amministrativa pecuniaria di un minimo di Euro 86,00 ad un massimo di euro 520,00, ai sensi e per gli effetti dell'art'8, comma 2, riferite alle lett. A)B)eC) del comma 1, e comma 6 L.R. nr.15/2000.

- c. Mancata segnalazioni di scomparsa dell'animale entro 10 giorni: sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi per gli effetti dell'art.8, comma2, riferite alla lett.d) del comma 1,, si applica la sanzione amministrativa prevista dal comma 4 dell'art.9 L.R: nr. 15/2000 da un minimo di euro 578,00 ad un massimo di euro 1.733,00;
- d. Mancata microchippatura all'anagrafe canina, la sanzione è di euro 154,00.
- e. Abbandono di cani: ai sensi per gli effetti dell'art.9, comma 1,2,3, e4, L.R. nr. 15/2000 si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 578,00 ad un massimo di euro 1.733,00.

Le sanzioni amministrative dovranno essere versate a mezzo conto corrente postale nr. 15310840 intestate al Comune di Cicerale - Polizia Municipale- Sanzioni Amministrative, indicando nella causale gli estremi dell'atto contravvenzionale.

La presente Ordinanza , debitamente pubblicizzata, entra in vigore con decorrenza immediata.

AVVERTENZE

Si informa la cittadinanza della presente Ordinanza mediante pubblicazione all'albo Pretorio on-line

- 1. La Polizia Locale e le forze dell'Ordine sono incaricate dell'osservanza della presente;
- 2. I contravventori alla presente saranno puniti a norma di legge.
- 3. Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso, entro 60gg., al T.A.R. della Campania o in alternativa al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, lì 09/10/2018.

IL SINDACO

Francesco Carpinelli

